



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 717-2023 - Seduta N° 3819 - del 21/07/2023 - Numero d'Ordine 13

Prot/2023/1049176

Oggetto Reg. (UE) 1139/2021. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027. Presa d'atto accordo multiregionale, convenzione AdG-OO.II. e avvio programmazione regionale.

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SARTORI Augusto

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Reg. (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il "**Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura**" (di seguito FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004. In particolare, l'art. 71, par. 3 prevede che *"l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto"*;

VISTA la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" e, in particolare, il punto 2.4 "Programmazione FEAMPA";

RICHIAMATA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 del 15/07/2022, con la quale è stato approvato l'Accordo di partenariato 2021-2027;

RICHIAMATO altresì il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 21 del Reg. UE 2021/1060 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate:

- in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
- in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3, prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA

2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta. In particolare, con tale provvedimento si attribuisce alla Regione Liguria una dotazione FEAMPA - quota UE pari ad € 5.874.447,00, che corrisponde ad una dotazione FEAMPA complessiva (quote UE, Nazionale e regionale) di € 11.748.894,00;

RICHIAMATO l'Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, sul quale è stata sancita l'Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 19 aprile 2023 (Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023). L'Accordo Multiregionale:

- disciplina l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 al fine di garantire omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del citato Programma e assicurare il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
- Prevede all'articolo 3 par. 1, tra le funzioni del *"Tavolo Istituzionale"*
 - o la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA,
 - o la definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;
 - o l'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e l'individuazione di proposte per la loro risoluzione;
 - o l'elaborazione e relativa approvazione dei criteri di ammissibilità;
 - o la proposta dei criteri di selezione;
- Stabilisce all'articolo 3 par. 3 *"Modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome"* che:
 - o L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza condivisa, le diverse tipologie di intervento così come indicate nell'Allegato Tabella 2 e le relative risorse finanziarie,
 - o la convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa;
 - o Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità contabile;

RICHIAMATA la nota del MASAF-2023-0368139 del 13/07/2023 con la quale è stata avviata la procedura di approvazione da parte del Tavolo Istituzionale dello schema di Convenzione tra l'Autorità di Gestione FEAMPA e le Regioni in qualità di Organismi Intermedi (di seguito OO.II.);

CONSIDERATO che tale schema di Convenzione è stato approvato dal Tavolo Istituzionale con la conclusione della procedura di consultazione per iscritto in data 19/07/2023;

RITENUTO di individuare nel Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro - Vice Direzione Generale Agricoltura, Risorse Naturali, Aree Protette E Marketing Territoriale il referente per la Regione Liguria dell'AdG del FEAMPA 2021-2027 (di seguito RAdG);

RITENUTO di individuare nel dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro il referente per la Regione Liguria dell'Autorità Contabile del FEAMPA 2021-2027 (di seguito RAC);

CONSIDERATO che, tenendo conto del contenuto delle convenzioni sopracitate, allo scopo di attuare il FEAMPA sul territorio regionale sarà necessario dotarsi di un documento di attuazione regionale che definisca il piano finanziario relativo alle risorse FEAMPA 2021-2027 ripartite per priorità, misura, annualità e soggetto finanziatore, il sistema di gestione e controllo nonché le procedure da adottare da parte delle strutture regionali referenti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile;

RITENUTO necessario rinviare l'adozione del documento di cui al punto precedente a successivo atto da definire a seguito della stipula delle convenzioni sopra richiamate;

TENUTO CONTO del ritardo nell'attuazione della programmazione FEAMPA nazionale e soprattutto dei tempi limitati a disposizione dei soggetti attuatori e quindi anche della Regione Liguria per la realizzazione delle misure di propria competenza;

TENUTO CONTO, in particolare, della scadenza, come previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fissata entro un anno dalla data di approvazione **del programma nazionale di ciascuno Stato membro** per la selezione delle strategie nell'ambito della Priorità 3 e del relativo Obiettivo Specifico 3.1 (strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo, di seguito CLLD) e che, pertanto - essendo il PN FEAMPA stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 - ricade nel 2 novembre 2023;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, in qualità di OI nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi la Pesca e l'Acquacoltura - FEAMPA, in attuazione delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l'attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di cui agli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021;

CONSIDERATO che di conseguenza la Regione Liguria dovrà provvedere a selezionare le strategie di sviluppo locale di cui al Regolamento UE n.1303/2013 entro il prossimo 2 novembre 2023;

RICHIAMATI:

- i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 09.05.2023;
- i Criteri di ammissibilità e selezione CLLD approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 30.05.2023;
- il documento metodologico per l'applicazione dei Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 28/06/2023;

- Il Format di avviso contenente in allegato la relativa modulistica (modulo domanda, schema SSL, moduli sostegno preparatorio) approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusasi in data 28/06/2023;
- Le Linee Guida per la selezione e predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare a livello regionale l'attuazione della programmazione 2021-2027 nel settore della pesca e dell'acquacoltura professionali, al fine di corrispondere in tempi rapidi alle esigenze del settore:

1. prendendo atto dell'Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, sul quale è stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 19 aprile 2023 (Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023), che si allega al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. individuando il Referente regionale per l'Autorità di Gestione (RAAdG) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria, incardinato nella figura del Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca;
3. approvando lo schema di Convenzione per l'attuazione del FEAMPA 2021-2027 tra l'Autorità di Gestione e le Regioni (OO.II.), allegato al presente atto quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 2), nel testo approvato dal Tavolo Istituzionale con la chiusura della procedura di consultazione per iscritto in data 19/07/2023;
4. autorizzando il Referente regionale per l'Autorità di Gestione (RAAdG) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 3;
5. individuando il Referente regionale per l'Autorità Contabile (RAC) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria, incardinato nella figura del Dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
6. rinviando a successivo atto, per le motivazioni espresse in premessa, l'approvazione del documento di attuazione regionale che definisca il piano finanziario relativo alle risorse FEAMPA ripartite per priorità, misura, annualità e soggetto finanziatore, il sistema di gestione e controllo, nonché le procedure da adottare da parte delle strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e dell'Autorità Contabile;
7. prendendo atto dei criteri di ammissibilità e selezione afferenti alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Regolamento UE n.1303/2013 ed agli artt. 60, 62 e 63 del Reg. (UE) 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMPA in data 3 marzo 2016, allegati al presente atto (Allegato 3) quale parte integrante e necessaria;

VISTI:

- il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 17 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025";

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo, Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi

DELIBERA

per quanto citato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate,

1. di avviare la programmazione regionale per il periodo di programmazione 2021-2027 nel settore della pesca e dell'acquacoltura professionali, al fine di corrispondere in tempi rapidi alle esigenze del settore;

2. di prendere atto dell'Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, che si allega al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), sul quale è stata sancita l'Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 19 aprile 2023 (Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023);
3. di individuare il Referente regionale per l'Autorità di Gestione (RAAdG) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria, incardinato nella figura del Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca;
4. di approvare lo schema di Convenzione per l'attuazione del FEAMPA 2021-2027 tra l'Autorità di Gestione e le Regioni (OO.II.), allegato al presente atto quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 2), nel testo approvato dal Tavolo Istituzionale con la chiusura della procedura di consultazione per iscritto in data 19/07/2023;
5. di autorizzare il Referente regionale per l'Autorità di Gestione (RAAdG) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 4;
6. di individuare il Referente regionale per l'Autorità Contabile (RAC) per l'Organismo Intermedio Regione Liguria, incardinato nella figura del Dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
7. di rinviare a successivo atto, per le motivazioni espresse in premessa, l'approvazione del documento di attuazione regionale che definisca il piano finanziario relativo alle risorse FEAMPA ripartite per priorità, misura, annualità e soggetto finanziatore, il sistema di gestione e controllo, nonché le procedure da adottare da parte delle strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e dell'Autorità Contabile;
8. di prendere atto dei criteri di ammissibilità e selezione afferenti alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo i Criteri di ammissibilità e selezione CLLD di cui agli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 30.05.2023, allegati al presente atto (Allegato 3) quale parte integrante e necessaria.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria e sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" e, in particolare, il punto 2.4 "Programmazione FEAMPA";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, nonché l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l’atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTI gli artt. 1 e 3 del decreto-legge dell’11 novembre 2022 n.173 pubblicato nella G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell’implementazione del Programma Nazionale FEAMPA, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l’avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*


ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 19 aprile 2023;

DECRETA

Articolo unico

È approvato l'allegato "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027".

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
On. Francesco Lollobrigida



Francesco Lollobrigida
MASAF
03.05.2023 16:05:59
GMT+01:00

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027

TRA

**IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

E

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027

tra

il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

e

le Regioni e le Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO il DM prot. n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il DM prot. n. 0069969 del 14/02/2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) rispettivamente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l'atto repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

RITENUTO necessario procedere all'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma Nazionale FEAMPA, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l'avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome sancita nella seduta del 19 aprile 2023:

Tutto ciò premesso,

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del FEAMPA ITALIA 2021-2027 (di seguito Programma) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022.

2. L'A.M. in particolare:

a) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi (di seguito OO.II.) la cui istituzione è demandata a successivo decreto dell'Autorità di Gestione.

b) indica le risorse finanziarie e le relative competenze tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, con riferimento alle tipologie di intervento.

c) definisce le procedure di approvazione e modifica dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, articolati per fonte finanziaria (UE, Fondo di rotazione, Regioni) rispettivamente per anno e per priorità/obiettivo specifico/intervento. A tal fine si allega la Tabella 1 di riparto delle risorse finanziarie tra le

regioni e le province autonome e la Tabella 2 relativa alle competenze dell'Autorità di Gestione e degli OO.II. in ordine agli interventi previsti.

Art. 2 - Piani finanziari, disimpegno automatico, target finanziario e modifiche

1. Piani finanziari

- a) Eventuali modifiche dei piani finanziari, di cui alla Tabella 2 e di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) che non comportano una rimodulazione dell'articolazione del Piano finanziario del Programma Nazionale sono approvate in sede di Tavolo istituzionale.
Eventuali modifiche dei piani finanziari, di cui alla Tabella 2, diverse da quelle di cui al comma precedente sono deliberate in sede di Tavolo istituzionale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e trasmesse al Comitato di Sorveglianza FEAMPA per la successiva approvazione.

2. Disimpegno automatico

- a) Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105,106 e 107 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma.
- b) Nel caso in cui il parziale conseguimento del *target* di cui alla lettera a) da parte di una Amministrazione comporti il mancato conseguimento del *target* a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato.
- c) Nel caso in cui gli Organismi Intermedi non conseguano il *target* assegnato per l'annualità di riferimento, previo monitoraggio e comunicazione della spesa da parte degli OO.II. a partire da dicembre 2024, si procederà alla rimodulazione del relativo piano finanziario e/o alla riduzione, entro giugno 2025, secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito del Tavolo Istituzionale e che si intendono recepite nelle convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Art. 3 - Attività disciplinate dall'A.M.

1. Tavolo istituzionale

- a) Il Tavolo istituzionale, di cui al Programma FEAMPA 2021/2027, è istituito con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN.
- b) Il Tavolo istituzionale svolge le seguenti funzioni:
- Analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo Comitato;
 - Condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA, quali, a titolo esemplificativo, schede tecniche di intervento, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;
 - Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
 - Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;

- Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
- Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
- Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui all'art. 1 del presente Accordo, nonché definizione delle relative tempistiche;
- Elaborazione e relativa approvazione dei criteri di ammissibilità;
- Proposta dei criteri di selezione;
- Condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari di cui alla Sezione II, Capo II, Titolo V, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Sistema informativo di monitoraggio

a) Il presente A.M. impegna:

- l'Amministrazione centrale a regolamentare e rendere disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMPA al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;
- le Amministrazioni Regionali e Provinciali ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'Amministrazione centrale di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore, alimentando il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome.

- a) L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza condivisa, le diverse tipologie di intervento così come indicate nell'Allegato Tabella 2 e le relative risorse finanziarie.
- b) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa.
- c) Su mandato dell'Autorità contabile, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, possono svolgere le funzioni ad esse delegate.
- d) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AC e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.
- e) Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità contabile.

Riparto FEAMPA 2021/2027	
Regioni e P.A.	RIPARTO
ABRUZZO	€ 9.158.932,00
BASILICATA	€ 2.612.177,00
CALABRIA	€ 17.314.369,00
CAMPANIA	€ 35.094.340,00
EMILIA ROMAGNA	€ 19.950.551,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 8.690.600,00
LAZIO	€ 8.431.920,00
LIGURIA	€ 5.874.447,00
LOMBARDIA	€ 3.449.508,00
MARCHE	€ 16.167.370,00
MOLISE	€ 2.082.912,00
PIEMONTE	€ 764.855,00
PUGLIA	€ 41.604.023,00
SARDEGNA	€ 18.687.488,00
SICILIA	€ 58.158.303,00
TOSCANA	€ 11.342.033,00
P.A. BOLZANO	€ 773.378,00
P.A. TRENTO	€ 1.312.239,00
UMBRIA	€ 901.766,00
VENETO	€ 23.034.325,00
	€ 285.405.536,00

TABELLA 2

Priorità N.	Obiettivo Specifico	Tipologia di intervento	Codice	Risorse (Euro)			Competenza
				AdG	OO.II.	TOTALE	
1	1.1	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità	1	2.710.139	8.289.861	11.000.000	AdG, OO.II.
1	1.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	7.000.000	48.000.000	55.000.000	AdG, OO.II.
1	1.2	Contribuire alla neutralità climatica	3	0	4.500.000	4.500.000	AdG, OO.II.
1	1.3	Arresto temporaneo delle attività di pesca	4	21.000.000	0	21.000.000	AdG
1	1.3	Arresto definitivo delle attività di pesca	5	37.000.000	0	37.000.000	AdG
1	1.3	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	3.500.000	0	3.500.000	AdG, OO.II.
1	1.4	Controllo ed esecuzione	10	30.000.000	0	30.000.000	AdG
1	1.4	Raccolta dati, analisi e promozione della conoscenza marina	11	56.000.000	0	56.000.000	AdG
1	1.6	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della	1	1.500.000	28.500.000	30.000.000	AdG, OO.II.
1	1.6	Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa Natura 2000	6	1.500.000	8.500.000	10.000.000	AdG, OO.II.
TOTALE PRIORITA' 1				160.210.139	97.789.861	258.000.000	
2	2.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	8.500.000	51.500.000	60.000.000	AdG, OO.II.
2	2.1	Contribuire alla neutralità climatica	3	0	4.000.000	4.000.000	AdG, OO.II.
2	2.1	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	5.000.000	0	5.000.000	AdG, OO.II.
2	2.1	Salute e benessere degli animali	9	0	4.000.000	4.000.000	AdG, OO.II.
2	2.2	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	32.500.000	59.716.474	92.216.474	AdG, OO.II.
2	2.2	Contribuire alla neutralità climatica	3	0	2.000.000	2.000.000	AdG, OO.II.
2	2.2	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	0	3.000.000	3.000.000	AdG, OO.II.
TOTALE PRIORITA' 2				46.000.000	124.216.474	170.216.474	
3	3.1	Azioni di preparazione CLLD	13	0	1.000.000	1.000.000	OO.II.
3	3.1	Attuazione della strategia CLLD	14	0	38.725.878	38.725.878	OO.II.
3	3.1	Spese di gestione e animazione CLLD	15	2.500.000	9.681.469	12.181.469	AdG, OO.II.
TOTALE PRIORITA' 3				2.500.000	49.407.347	51.907.347	
4	4.1	Sorveglianza e sicurezza marittima	12	7.000.000	0	7.000.000	AdG
TOTALE PRIORITA' 4				7.000.000	0	7.000.000	
AT	-	Assistenza tecnica	16	17.101.155	13.991.854	31.093.009	AdG, OO.II.
				17.101.155	13.991.854	31.093.009	
TOTALE GENERALE				232.811.294	285.405.536	518.216.830	



Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONVENZIONE

tra Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Via XX
Settembre 20, Roma – il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura (C.F. 97099470581), rappresentato ai fini del presente atto
dal Direttore Generale, nella sua qualità di Autorità di Gestione (di seguito
AdG)

E

il dr. _____, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo
Intermedio della Regione _____, di seguito O.I., CF _____,
elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, con sede
in _____,

di seguito denominati anche Parti,

PREMESSO CHE

a) il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, reca "Riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni";

b) il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 reca organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma



dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 recante *“adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”*;

d) il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante *“disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*;

e) il D.P.C.M. n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante *“regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*;

f) il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”*;

g) il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21*



settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei

conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

h) il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante

modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

i) il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante Individuazione degli

uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali registrato dalla Corte dei Conti il giorno 11

gennaio 2021 al Reg. n. 14;

j) il Decreto Legge n.173 dell’11 novembre 2022, recante “*Disposizioni*

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”,

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022

e in particolare gli artt. 1 e 3 con cui “il Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

k) con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023,

registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n° 92 del 16/3/2023 e dalla

Corte dei Conti al n.434 del 13/4/2023, il Dr. Francesco Saverio Abate è

stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca

marittima e dell’acquacoltura;



- l) la legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, nonché l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*;
- m) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- n) in particolare, l’art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, prevede che: *“L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
- o) il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- p) il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 reca la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del



Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

q) la Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

r) il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 21 del Reg. UE 2021/1060 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022;

s) l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome reca la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

t) l'Autorità di Gestione è individuata a livello nazionale con Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

u) in data 19 aprile 2023 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



- v) il Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- w) l'Accordo Multiregionale disciplina l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 al fine di garantire omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del citato Programma e assicurare il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
- x) l'articolo 3 par. 1 dell'Accordo Multiregionale rubricato "*Tavolo Istituzionale*" prevede tra le funzioni di quest'ultimo i) la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA, ii) la definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione; iii) l'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e l'individuazione di proposte per la loro risoluzione; iv) l'elaborazione e relativa



approvazione dei criteri di ammissibilità; v) la proposta dei criteri di selezione;

y) l'articolo 3 par. 3 dell'Accordo Multiregionale rubricato "*Modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome*" prevede che: "*L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza condivisa, le diverse tipologie di intervento così come indicate nell'Allegato Tabella 2 e le relative risorse finanziarie*" e che "*La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa*";

z) si rende pertanto opportuno delegare **all'Organismo Intermedio della Regione _____** determinati compiti dell'Autorità di Gestione in conformità alle previsioni del quadro normativo e regolamentare vigente e in ossequio alle previsioni dell'Accordo Multiregionale di cui sopra;

aa) l'Organismo Intermedio dovrà assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PN FEAMPA 2021/2027;

bb) l'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché secondo le modalità e le tempistiche indicate nel



“Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Organismo Intermedio,
sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato
dall’Autorità di Gestione

tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, in conformità a quanto previsto
dell’articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, vengono disciplinati i
rapporti giuridici tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA
2021/2027 (di seguito anche AdG), e la Regione _____, in qualità di
Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.) sia nell’ambito delle tipologie
di intervento gestite con competenza condivisa tra le Parti, sia nell’ambito
degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli OO.II., così come
indicate nell’Allegato Tabella 2 dell’Accordo Multiregionale di cui in
premessa.

2. Le funzioni esercitate dall’O.I. sono svolte nel rispetto dei principi, dei



criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa dall'AdG e dagli altri OO.II. in seno all'Accordo Multiregionale, approvato con Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023, e al Tavolo istituzionale citati in premessa, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di selezione, gestione e controllo.

Art. 3

Termine di realizzazione e modifiche

1. La presente Convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione FEAMPA 2021/2027.
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 4

Obblighi e responsabilità connesse alla delega

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.
2. L'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Nazionale, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere



le funzioni delegate.

3. L'O.I. si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 5

Funzioni e compiti dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma allo scopo di conseguire gli obiettivi dello stesso e ad essa sono attribuite le seguenti funzioni di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, i cui contenuti si intendono qui riportati, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 i cui contenuti si intendono qui riportati;

c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 i cui contenuti si intendono qui riportati;

d) supervisionare gli organismi intermedi;

e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.



2. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica

criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità

per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello

sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in

conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.L

231/226 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021;

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano

definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del

finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.1. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi

compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del

programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli

obiettivi specifici del programma;

b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di

applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le

corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il

soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra

l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli

obiettivi;

d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi

finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le



operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti

produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a

una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione

delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione

di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato

il diritto applicabile;

g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di

applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di

intervento;

h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di

un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o

che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità

dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di

un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo

258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o

l'esecuzione delle operazioni;

j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in

infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

3. L'autorità di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73,



paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4. Per quanto concerne la gestione del Programma, l'AdG:

a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:

i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;

ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento, se completa, da parte del beneficiario;

c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate,



tenendo conto dei rischi individuati;

d) previene, individua e rettifica le irregolarità;

e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;

5. Per quanto concerne il sostegno all'attività del comitato di sorveglianza, l'AdG:

a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

6. Per quanto concerne la gestione finanziaria e contabile e il controllo del programma operativo, l'AdG:

a) è tenuta, per quanto di competenza, a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma;

b) rende disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMPA al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;

c) fornisce agli OO.II. le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza, garantendo anche l'interscambio dei dati e l'interoperabilità con i sistemi informativi degli OO.II.;

d) condivide i documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma



Nazionale FEAMPA, quali, a titolo esemplificativo, schede tecniche di intervento, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;

e) trasmette, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Reg. 2021/1060, elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell'allegato VII;

f) fornisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, par. 3 del Reg. (UE) 2021/1139, in aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060, alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione che comprendono le caratteristiche salienti del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione dell'impresa, genere e recapiti) e l'operazione sostenuta (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori degli indicatori, stato di avanzamento dell'operazione, numero nel registro comune della flotta, dati finanziari e forma di sostegno). I dati sono forniti entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il primo invio di tali dati è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030;

g) informa tempestivamente l'O.I. in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PN FEAMPA che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I.;

h) informa l'O.I. su ogni variazione del piano finanziario del PN FEAMPA



2021/2027 derivante dalla ripartizione della riserva di efficacia

dell'attuazione, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del

Programma;

i) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG

dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente

Convenzione;

j) adotta, in linea con la tempistiche necessarie per i consequenziali

adempimenti da parte dell'O.I., gli atti necessari a garantire il perseguimento

degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di

competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse, monitorando gli

avanzamenti di spesa, così da valutare eventuali misure correttive e/o

interventi sostitutivi, da sottoporre al Tavolo istituzionale preposto al

monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del

Programma;

k) rende disponibili agli Organismi intermedi informazioni pertinenti per

l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

l) garantisce il funzionamento di un sito web, in conformità a quanto

previsto dall'art. 49, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che

presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati

del Programma, compresi i dati trasmessi alla Commissione.

7. L'AdG, inoltre, è responsabile dei rapporti con l'Unione Europea e di tutti

gli atti a valenza esterna; ai sensi dell'art. 69, par. 9 del Regolamento (UE)

n. 2021/1060, assicura gli scambi ufficiali di informazioni con la

Commissione Europea mediante il sistema di scambio elettronico di dati



SFC.

8. L'AdG è altresì responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, anche in relazione agli adempimenti inerenti il sistema informativo nazionale vigente.

9. L'AdG, infine, sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del Programma *ex artt.* 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 e all'attuazione delle relative attività.

Art. 6

Compiti dell'organismo intermedio delegato

1. L'O.I. svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per quanto concerne la gestione sia degli interventi con competenza condivisa tra le Parti, sia di quelli attribuiti alla competenza esclusiva dell'O.I., lo stesso O.I., avvalendosi anche di altri Soggetti, Enti o Organismi pubblici:

a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Tavolo istituzionale e del Comitato di sorveglianza del PN FEAMPA



2021/2027;

b) fornisce le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, al fine di consentire il monitoraggio degli avanzamenti di spesa, così da valutare eventuali misure correttive e/o interventi sostitutivi, da sottoporre al Tavolo istituzionale preposto al monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;

c) si impegna ad aggiornare, a scadenze concordate - con cadenza almeno quadrimestrale - il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'AdG di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore;

d) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;

e) assicura l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione, istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e segnala alla citata AdG eventuali malfunzionamenti e/o errori nell'elaborazione dei dati inseriti nel sistema;

f) garantisce per quanto di competenza il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1139.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:



a) garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e pari opportunità tramite l'indizione di procedure ad evidenza pubblica trasparenti, rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, e conformi alla pertinente documentazione prodotta dall'AdG e condivisa nel Tavolo istituzionale;

b) applica i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, nonché assicura che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, con le procedure in essere per il Programma e con la normativa italiana e comunitaria;

c) fornisce ai beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e contabile e il controllo delle attività delegate, l'O.I.:

a) è tenuto, per quanto di competenza, a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma;

b) definisce e formalizza un proprio sistema di gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel



rispetto di quanto previsto dall'allegato XVI del Regolamento (UE) n.

2021/1060 per le funzioni ad esso delegate;

c) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;

d) definisce, ai fini della liquidazione, modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;

e) esegue, se del caso, l'estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal Manuale dell'AdG;

f) redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le eventuali irregolarità riscontrate;

g) verifica il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa ai beneficiari e che gli stessi tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;

h) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale;



i) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco;

j) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo;

k) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 74, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

l) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

m) fornisce all'AdG le informazioni necessarie per consentirle di redigere la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021-2027;

n) esegue i controlli *ex post* volti al riscontro della stabilità e della funzionalità delle operazioni, secondo le modalità previste dal sistema di gestione e controllo e dal manuale delle procedure;

o) assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

p) collabora, per quanto di competenza, all'assolvimento di ogni altro onere



ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;

q) esegue i controlli di primo livello al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

5. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

6. L'O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

Art. 7

Gestione banche dati e controlli

1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMPA, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti al PN FEAMPA.

2. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Art. 8



Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 9

Disimpegno

1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'AdG e l' O.I., per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma.

2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del target di cui all'art. 2, punto 2, lettera b) da parte di una Amministrazione comporti il mancato conseguimento del target a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al target prefissato.

3. Nel caso in cui l' Organismo Intermedio non consegue il target assegnato per l'annualità di riferimento, previo monitoraggio e comunicazione della spesa da parte degli OO.II. a partire da dicembre 2024, si procederà alla rimodulazione del relativo piano finanziario e/o alla riduzione, entro giugno



2025, secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito del Tavolo

Istituzionale e che si intendono recepite nella predetta convenzione.

Art. 10

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente individuata e corretta e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. A tal fine l'AdG e l'O.I., ciascuno per le rispettive iniziative e competenze, sono responsabili del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione, spetta alla stessa rimborsare l'importo in questione.

3. L'O.I. è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.



2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi SIE.

4. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione della presente convenzione.

Art. 12

Poteri sostitutivi e revoca

Per effetto della presente convenzione, l'O.I. esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono a lui imputabili.



Resta inteso che l'Autorità di Gestione conserva, relativamente alle funzioni delegate, poteri di direttiva, sorveglianza, sostituzione e avocazione e adotta ogni iniziativa necessaria in caso di inadempimento agli impegni previsti dalla presente convenzione.

In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può disporre la revoca, anche parziale, della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 13

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'AdG e l'O.I., ciascuno per le rispettive iniziative e competenze, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente Convenzione.

2. L'O.I. si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'O.I. se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

4. L'O.I. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri



dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'O.I. si impegna altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, articolo 16 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese e a carico della parte richiedente.

Art. 15

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità di Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 16

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il foro di ROMA in modo esclusivo e non derogatorio e, più precisamente, il "Tribunale di ROMA".

Letto, confermato e sottoscritto.



Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura

Per la Regione _____ in qualità di O.I.

Referente dell'Autorità di Gestione dell'O.I.

Dott. _____



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

PN FEAMPA

ITALIA 2021 | 2027

MAGGIO 2023

Premessa

Nell'ambito della Priorità 3 "Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura" del Programma Nazionale finanziato dal Fondo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura per il periodo 2021-2027 (PN FEAMPA) si inquadra l'Obiettivo Specifico (OS) 3.1 "Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura" che mira ad incrementare lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura attraverso la definizione, l'implementazione ed il *networking* delle **strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo** (CLLD dall'acronimo inglese Community Led Local Development) ex artt. 28 lett. b e 31 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

- a) sia concentrato su aree subregionali;
- b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
- c) sia **attuato mediante strategie**;
- d) fornisca sostegno alle attività in rete, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Le Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono contenere gli elementi indicati dall'art. 32 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
- b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
- c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
- d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
- e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
- f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Sulla base delle priorità indicate nel PN FEAMPA, le strategie dovranno essere orientate in particolare ad incrementare le opportunità di sviluppo per le comunità di pescatori derivanti dalla *blue economy*, a valorizzare la piccola pesca costiera, a favorire la diversificazione delle attività di pesca

e acquacoltura, a promuovere l'innovazione e a costruire nuovi assetti per l'organizzazione delle attività produttive e commerciali che le rendano più flessibili e resilienti. In merito ai contenuti, tenuto conto degli ambiti di applicazione delle strategie di sviluppo locale indicati dalla Strategia UE per il bacino del Mediterraneo, le strategie dovranno dare priorità alle seguenti sfide:

- sviluppo dei settori dell'economia blu, in linea con la Comunicazione CE sull'economia blu sostenibile, anche in riferimento alle aree di specializzazione incluse nelle S3/S4, sfruttando i punti di forza di tali settori e rafforzandone i legami con l'economia locale;
- sistemi agroalimentari e filiere sostenibili, favorendo il superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, associando alle attività più classiche di sensibilizzazione delle comunità locali, le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu¹);
- salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini² e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura³ - e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato ambientale degli ecosistemi;
- turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità –contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;
- innovazione e ricerca, stimolando la collaborazione proattiva tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;
- ricambio generazionale, imprenditorialità, formazione, diversificazione delle attività, inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;
- il maggiore coinvolgimento del settore della pesca e dell'acquacoltura nel sistema di *governance* locale, favorendo l'istituzione di sedi strutture di coordinamento e confronto tra le diverse istanze territoriali.

In base a quanto previsto nell'ambito delle azioni preparatorie dell'OS 3.1 ed in continuità con la programmazione 2014-2020, l'AdG predisporrà le **Linee guida per la definizione e selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**, che forniranno indicazioni utili sia per

¹ Per biomassa blu si intende biomassa acquatica (sia selvatica che allevata) proveniente dai mari, dagli oceani, dai fiumi e dai laghi.

² Nel caso di acque interne, si intende anche la riduzione dei rifiuti in ambienti lagunari e lacustri.

³ In coerenza con la Legge n. 60 del 17 maggio 2022 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" "Legge Salvamare" e il recente Decreto interministeriale MASAF-MASE specifico sul tema (Prot. N. 0246750 del 11/05/2023).

supportare i GAL nella definizione e presentazione delle Strategie, sia per l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure di selezione che sono in capo agli OI ed ai Comitati di selezione.

Come ribadito nel PN FEAMPA, le strategie saranno prevalentemente monofondo, ma si potranno prevedere strategie territoriali integrate finanziate da diversi Fondi che insistono sulle stesse aree territoriali. In questi casi, sulla base dell'Accordo di Partenariato ed in sinergia con altre AdG, le Linee guida espliciteranno le procedure di dettaglio e sarà attivata un'assistenza specifica della rete nazionale per seguire le esperienze pilota nella programmazione plurifondo e nell'integrazione del FEAMPA nell'ambito della SNAI.

Modalità di selezione

Per evitare una eccessiva frammentazione delle risorse e l'inadeguatezza delle dotazioni finanziarie dei piani rispetto alle azioni previste, il PN FEAMPA prevede il finanziamento di circa 30 GAL – indicativamente almeno uno per territorio regionale - mediante l'applicazione della soglia finanziaria minima di € 3.000.000⁴, che possa consentire la costruzione di strategie finanziariamente sostenibili e di evitare la dispersione delle risorse.

Come nel periodo di programmazione 2014-2020, l'implementazione dell'OS 3.1 è affidata agli Organismi Intermedi che, pertanto, sono responsabili delle procedure di selezione CLLD per il proprio territorio di riferimento, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato. Nel rispetto dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, gli OI completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 33, paragrafo 3 entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione del programma (3 novembre 2023).

Ogni OI potrà selezionare le proprie strategie secondo due modalità:

1. Procedura a due step:

- I fase candidatura da parte dei territori in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e successiva ammissione a seguito dell'esito positivo della verifica basata sui criteri di ammissibilità a) e b);
- II fase presentazione delle strategie da parte dei territori dichiarati ammissibili, verifica di ammissibilità delle strategie sulla base dei criteri di ammissibilità c), valutazione di qualità sulla base dei criteri di selezione e predisposizione della graduatoria di merito.

Per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del numero dei GAL della pesca ed evitare/prevenire che sui territori ci siano sbilanciamenti è possibile prevedere una **fase intermedia di concertazione** volta a favorire l'eventuale aggregazione dei GAL che hanno manifestato interesse nella fase I, prima della presentazione della Strategia nella fase II.

⁴ Laddove le risorse totali per l'OS 3.1 a livello regionale siano inferiori a € 3.000.000, la soglia minima sarà rappresentata dal budget disponibile.

2. Procedura a uno step:

L'ammissione dei territori e la selezione delle strategie è contestuale e darà origine direttamente ad una graduatoria di merito delle istanze presentate, a seguito della verifica preliminare di ammissibilità basata sui criteri di ammissibilità a), b) e c) e della valutazione di qualità basata sui criteri di selezione

In entrambi i casi, la valutazione delle strategie da parte dei Comitati di selezione potrà essere accompagnata da una serie di raccomandazioni che il GAL beneficiario deve accettare, eventualmente modificando e presentando nuovamente la strategia, prima della conclusione dell'accordo di finanziamento.

Ulteriori dettagli in merito alle modalità di selezione delle strategie saranno riportati nelle **Linee guida per la definizione e selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**.

Sostegno preparatorio

Ai sensi della lett. a) paragrafo 1 dell'art.34 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia. Tale sostegno, come ribadito nel paragrafo 2 del medesimo articolo, risulta ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Pertanto, sarà garantito il rimborso delle spese sostenute per la preparazione ed elaborazione della strategia a tutte le istanze dichiarate ammissibili, che hanno cioè ottenuto esito positivo alla verifica di tutti i criteri di ammissibilità previsti, anche per quelle ove la strategia di sviluppo locale non sia selezionata per il finanziamento nella successiva fase di valutazione di qualità.

Per il finanziamento del sostegno preparatorio, il PN mette a disposizione una dotazione di 2 Meuro (quota UE + cofinanziamento nazionale).

Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono i requisiti necessari affinché l'intervento possa accedere al finanziamento e che saranno ripresi nei singoli avvisi di selezione.

I criteri di ammissibilità si dividono in tre categorie:

- a. Criteri di ammissibilità dei territori;
- b. Criteri di ammissibilità dei GAL;
- c. Criteri di ammissibilità delle strategie.

a. Criteri di ammissibilità dei territori

I **territori** interessati per l'applicazione del CLLD nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 sono le aree costiere, insulari ed interne dipendenti da attività di pesca e acquacoltura, con una **popolazione minima di 50.000 abitanti**. La soglia dei 50.000 abitanti non va applicata nel caso di strategie che interessano aree dipendenti da attività di pesca e acquacoltura che insistono su aree interne (non costiere od insulari), anche non contigue ad aree costiere⁵. La popolazione dell'area è data dalla somma della popolazione residente nei Comuni individuati dal partenariato. Si assume per popolazione residente il dato relativo all'ultimo censimento ISTAT.

Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.

La continuità geografica dell'area territoriale non è un requisito di ammissibilità obbligatorio ma avrà un peso maggiore nella valutazione (Criterio di selezione 1.3).

L'area territoriale deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- *Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:*
 - I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%⁶;
 - II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante.
- *Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:*
 - III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2014, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2014⁷;
 - IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
 - V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

Si prevede di finanziare almeno una strategia di sviluppo locale per Regione.

⁵ Deroga condizionata alla modifica del PN FEAMPA.

⁶ Fonte: ISTAT, censimento imprese (ultimo dato disponibile) o altra fonte statistica regionale o locale.

⁷ Per questo dato si farà riferimento alle imbarcazioni presenti nel *Fleet Register* e registrate nei porti delle marinerie che si insistono sull'area territoriale di pertinenza.

b. Criteri di ammissibilità dei GAL

Le strategie sono presentate ed attuate da **gruppi di azione locale (GAL)**, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

Secondo quanto ribadito dall'art. 33 par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060, i Gruppi di Azione Locale scelgono al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita. Sono consentite forme di aggregazione tra GAL esistenti.

La struttura gestionale dovrà restare operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.

E' necessario, inoltre, che siano definite procedure decisionali chiare e trasparenti per la selezione degli interventi di cui all'Art. 33.3 lett. b del Reg. (UE) n. 2021/1060, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione.

La struttura del GAL deve garantire in maniera chiara il rispetto del principio della separazione delle funzioni, nel caso in cui svolga il ruolo di beneficiario.

c. Criteri di ammissibilità delle strategie

Ciascuna **strategia** di sviluppo locale deve rispettare le indicazioni regolamentari (artt. 31-34 del Reg. 2021/1060 e artt. 29 e 30 del Reg. 2021/1139) e le indicazioni strategiche del PN FEAMPA (Sezioni 1.2 e 2.1.3).

Le strategie devono contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 32 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060: a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia; b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia; c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area; d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste; e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia; f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Oltre agli elementi sopra richiamati, la Strategia dovrà indicare un Piano azione di *capacity building* per il partenariato e la descrizione delle azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali.

Le strategie devono inoltre garantire il rispetto dei principi orizzontali di parità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

Come richiamato nel paragrafo precedente, ciascuna Strategia dovrà prevedere una dotazione finanziaria minima di € 3.000.000. Laddove le risorse totali per l'OS 3.1 a livello regionale siano inferiori a € 3.000.000, la soglia minima sarà rappresentata dal budget disponibile. Le spese di cui alla lett. c) del paragrafo 1 dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 non superano il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

Criteri di selezione

In base all'art. 33.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Il presente paragrafo elenca, dunque, i **criteri di selezione** per le strategie previste nell'ambito della Priorità 3, Obiettivo Specifico 3.1 del PN FEAMPA 2021-2027.

A differenza dei **criteri di ammissibilità** richiamati nel paragrafo precedente, i criteri di selezione hanno la funzione di valutare le strategie ammissibili e di stilarne una graduatoria al fine di poter finanziare quelle che dimostrano la maggiore coerenza e attinenza con gli obiettivi e le disposizioni del Programma.

L'applicazione dei **criteri di selezione** consente di discriminare le proposte pervenute secondo un preciso ordine di priorità espresso da un punteggio per singola proposta nel rispetto della metrica definita nell'Avviso. La metodologia per il calcolo del punteggio da assegnare al singolo criterio di selezione ed al punteggio di merito complessivo da assegnare alla proposta progettuale è indicata al paragrafo 9. "La metodologia per l'attribuzione del punteggio di merito agli interventi" nel documento "Criteri di selezione degli interventi" approvato in procedura scritta del CdS del 09/05/2023.

Sulla base di tale metodologia, gli OI determineranno il peso compreso tra 0 e 100 da attribuire al singolo criterio che sarà riportato nell'Avviso. Il Comitato di selezione che sarà istituito provvederà, nell'ambito della singola procedura, all'attribuzione dei punteggi a seguito della valutazione delle istanze.

Al fine di facilitare il lavoro di valutazione e di favorire l'applicazione armonizzata di tutti i criteri da parte dei Comitati di selezione, l'AdG FEAMPA provvederà all'elaborazione di un **documento metodologico** che chiarirà nel dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per ciascuno dei seguenti criteri di selezione. Il documento sarà condiviso nell'ambito del Tavolo interistituzionale con gli OI ed allegato alle Linee guida per la definizione e selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. I Comitati di selezione dovranno attenersi, dunque, alle indicazioni riportate nel documento metodologico e nell'Avviso.

I Criteri di selezione sono raggruppati in 6 categorie, che tengono conto degli elementi indicati dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- 1. Coerenza geografica dell'area proposta***
- 2. Partenariato e coinvolgimento delle comunità locali***
- 3. Adeguatezza e coerenza della Strategia alle esigenze del territorio***
- 4. Qualità del Piano di Azione***
- 5. Capacità di gestione, sorveglianza e valutazione***
- 6. Adeguatezza del Piano Finanziario***

1. Coerenza geografica dell'area proposta

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C ⁸	Ps	P=C xPs
1.1	Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura	L'area risponde a più requisiti di cui al par. 2.1.3.1 del PN FEAMPA relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura".			
1.2	Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area	L'area risponde a più requisiti di cui al par. 2.1.3.1 del PN FEAMPA relativi agli "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area".			
1.3	Continuità geografica dell'area	L'area territoriale coperta dalla strategia comprende Comuni tra loro contigui.			

2. Partenariato e coinvolgimento delle comunità locali

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
2.1	Composizione e rappresentatività del partenariato	La partnership garantisce una distribuzione equilibrata delle rappresentanze del settore della pesca, dell'acquacoltura e del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura, tenuto conto delle realtà locali.			
2.2	Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate	La partnership rispecchia la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata tra le varie categorie di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (autorità pubbliche, parti economiche e sociali, organismi pertinenti che rappresentano la società civile, organizzazioni di ricerca e le università).			
2.3		La partnership proposta è coerente con l'ambito/gli ambiti della Strategia.			
2.4	Azioni di capacity building a favore del partenariato	La Strategia prevede un piano di azione di capacity building nel periodo di attuazione che appare in grado di rafforzare la capacità gestionale e amministrativa del partenariato del GAL.			
2.5	Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali	Le comunità locali interessate sono state coinvolte attivamente in un processo partecipativo per la predisposizione della strategia, che tiene conto anche delle istanze locali espresse.			
2.6		Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali nell'attuazione e valutazione della strategia, anche mediante strumenti innovativi (forum on line, web survey, laboratori, workshop, etc.).			
2.7	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	Le azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali descritte nella Strategia appaiono innovative, ben strutturate e potenzialmente efficaci per raggiungere i target groups identificati.			

⁸ C= coefficiente; Ps=Peso; P=Punteggio.

3. Adeguatezza e coerenza della Strategia alle esigenze del territorio

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
3.1	Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni dell'area, sulla base di dati ed indicatori affidabili	<i>Sono stati identificati con chiarezza i fabbisogni territoriali dell'area e l'analisi è corredata di dati quantitativi e qualitativi basati su fonti affidabili e/o su diagnosi effettuate a livello locale</i>			
3.2	Adeguatezza e coerenza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area	<i>La strategia proposta in termini di obiettivi e risultati attesi risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali espressi nell'analisi.</i>			
3.3	Coerenza con il PN FEAMPA	<i>Le strategie rispondono in maniera pertinente alle richieste del PN FEAMPA in merito ai contenuti ed alle sfide da aggredire.</i>			
3.4	Coerenza tra la Strategia e le S3 regionali	<i>La Strategia interviene a supporto degli obiettivi ed azioni previste dalle Strategie di Specializzazione Intelligente, in particolare nelle Regioni che individuano settori di specializzazione riferiti alla blue economy.</i>			
3.5	Coerenza tra la Strategia e la Strategia UE per il bacino Mediterraneo e per la Blue Economy	<i>La Strategia risulta coerente e contribuisce al rispetto degli orientamenti della Strategia UE per il bacino del Mediterraneo e interviene in maniera adeguata nei settori della Blue Economy</i>			
3.6	Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali, inclusa la SNAI	<i>La Strategia è complementare o si integra in maniera concreta ed evidente con le strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale che interessano l'area, in particolare con le Strategie territoriali e urbane finanziate nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 5 di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e con le Strategie per le Aree Interne. Sono evidenziati in maniera chiara gli ambiti in cui si esplica la complementarietà e l'integrazione, ad es. su aspetti settoriali, territoriali o istituzionali e le procedure ed azioni per rafforzare il coordinamento e l'integrazione tra i soggetti interessati.</i>			
3.7	Previsione di azioni di cooperazione e contributo alle strategie macroregionali e di bacino marittimo	<i>La Strategia prevede azioni di cooperazione interregionale – anche capitalizzando esperienze dei Programmi Interreg, ENI ed IPA – e contribuisce in maniera chiara ed evidente agli obiettivi ed azioni delle Strategie Macroregionali e di bacino marittimo pertinenti (EUSAIR, EUSALP e WESTMED).</i>			

4. Qualità della Strategia

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
4.1	Chiara descrizione della Strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, obiettivi, azioni e risultati/output)	<i>E' espresso con chiarezza il grado di corrispondenza tra i diversi elementi del quadro logico.</i>			
4.2	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	<i>Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di output e di risultato misurabili in grado di verificare il loro raggiungimento, ad es. applicando i cosiddetti obiettivi</i>			

		<i>intelligenti, noti con la sigla SMART (Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Temporalizzati).</i>			
4.3	Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta	<i>Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi della strategia.</i>			
4.4	Capitalizzazione delle Strategie e valorizzazione azioni precedenti	<i>Previa analisi e valutazione di quanto realizzato finora in ambito di sviluppo locale di tipo partecipativo, la Strategia propone azioni di sviluppo di esperienze, iniziative già realizzate e consolidamento dei risultati raggiunti.</i>			
4.5	Innovatività delle azioni individuate	<i>Sono previste modalità innovative in termini di azioni, strumenti e output.</i>			
4.6	Coerenza ed adeguatezza del crono programma	<i>La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere. Il cronoprogramma rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con chiarezza, durata delle attività, sequenza cronologica e tempistiche di realizzazione degli interventi.</i>			

5.Capacità di gestione, sorveglianza e valutazione

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
5.1	Evidenza della capacità amministrativa del GAL	<i>Il numero e la relativa organizzazione delle risorse umane dedicate all'attuazione della Strategia da parte del partner capofila ovvero della struttura di gestione comune ex art. 33.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 risultano ben strutturati e proporzionati in termini quantitativi e funzionali rispetto alle attività da svolgere ed alle risorse finanziarie da gestire.</i>			
5.2		<i>Le risorse umane dedicate all'attuazione della Strategia da parte del partner capofila ovvero della struttura di gestione comune ex art. 33.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 possiedono competenze ed esperienze adeguate e comprovate nella gestione di progetti finanziati dai fondi dell'UE.</i>			
5.3	Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati	<i>La Strategia prevede un modello di monitoraggio periodico dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi, funzionale alla sorveglianza, valutazione e all'eventuale riprogrammazione delle Azioni.</i>			
5.4	Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner (in particolare del partner capofila)	<i>Nel caso in cui il GAL non preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 33.2 del Reg. UE n. 2021/1060): la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere. Nel caso in cui il GAL preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 33.2 del Reg. UE n. 2021/1060):</i>			

		<i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</i>			
--	--	---	--	--	--

6.Adeguatezza del Piano finanziario

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
6.1	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere	<i>Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto e realistico rispetto alle attività descritte ed agli output indicati.</i>			
6.2	Integrazione delle risorse FEAMPA con risorse pubbliche e/o private	<i>Il piano finanziario prevede il contributo di risorse finanziarie aggiuntive pubbliche e/o private oltre alle risorse FEAMPA ed al relativo cofinanziamento</i>			

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-788

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		19/07/2023 09:45
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		18/07/2023 19:04
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		18/07/2023 18:58
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		18/07/2023 17:31
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Mirvana FELETTI		18/07/2023 15:54

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria